



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma

AI CONFINI DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE: REVISORI E SINDACI



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma

AI CONFINI DELLA
RESPONSABILITÀ
CIVILE: REVISORI E
SINDACI

**QUADRO
NORMATIVO
NAZIONALE
DELL'ATTIVITÀ
DEL REVISORE**

- **D.lgs. n. 39/2010**
- **Principi di revisione ISA Italia nn. 200 e 320**
- **Principio di revisione ISA Italia n. 240**
- **Codice italiano di etica e indipendenza dei revisori**



QUADRO NORMATIVO NAZIONALE DELL'ATTIVITÀ DEL REVISORE

Ma quale è la funzione del revisore?

- Lasciamo la parola al Tribunale di Milano, Sez. Imprese, sentenza 28 ottobre 2022, n. 8517
- «Com'è noto, in estrema sintesi, il revisore è il **soggetto preposto per legge al controllo dei conti** delle società di capitali. L'attività del revisore consta di due diverse fasi: quella **ispettivo-ricognitiva** e quella **valutativa**. Il revisore, infatti, verifica periodicamente la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; a ciò segue la fase valutativa nella quale egli accerta se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e siano stati redatti correttamente, esprimendo il relativo giudizio in apposita relazione (art. 11 e 14 D.Lgs. n. 39 del 2010).» (pag. 31)
- «Il revisore contabile ha dunque prevalentemente doveri informativi che consistono specialmente nell'esprimere la valutazione sul bilancio di esercizio ma anche nel fornire tempestivamente al collegio sindacale informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti ex art. 2409- septies c.c.» (ibid.).



QUADRO NORMATIVO NAZIONALE DELL'ATTIVITÀ DEL REVISORE

D.lgs. n. 39/2010

Il Decreto ha subito radicali innesti nel 2016 (d.lgs. n. 135/2016) che hanno consentito la ricezione della Dir. 2014/56/UE.

- Per quanto più di interesse la riforma ha introdotto più disposizioni comprese fra gli artt. 9-*bis* e 10-*quater* fornendo framework (in cui riecheggiano Principi di Revisione) con diretto impatto sull'organizzazione delle *audit firm* e il lavoro degli *audit team* (e, come evidente, riverbero in tema di responsabilità); in sostanza sono state rafforzate le indicazioni in tema di rispetto della deontologia, del ricorso allo scetticismo professionale, di osservanza della riservatezza e del segreto professionale, della costante (*ante* e in corso di *audit*) valutazione dell'indipendenza.
- Utile segnalare che l'art. 9, co. 4 ha specificato il concetto di scetticismo professionale: si tratta dell'«**atteggiamento caratterizzato da un approccio dubitativo, dal costante monitoraggio delle condizioni che potrebbero indicare una potenziale inesattezza dovuta a errore o frode, nonché da una valutazione critica della documentazione inerente alla revisione**».
- Dato che si discute di responsabilità, utile aggiungere che è stato implementato il set delle sanzioni di Consob prevedendo, ad esempio, a latere delle sanzioni relative al singolo lavoro di revisione, sanzioni pecuniarie che attengono a carenze organizzative in tema di organizzazione interna e mancato rispetto delle regole di indipendenza di cui all'art. 17 del d.lgs..

QUADRO NORMATIVO NAZIONALE DELL'ATTIVITÀ DEL REVISORE

D.lgs. n. 39/2010

L'art. Art. 15, in tema di responsabilità non ha subito modificazioni. Ecco il testo:

- (comma 1) I revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato.
- (comma 2) Il responsabile dell'incarico ed i dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato.
- (comma 3) L'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi del presente articolo si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento.



QUADRO NORMATIVO NAZIONALE DELL'ATTIVITÀ DEL REVISORE **«A volo di uccello» (e a mente della ricognizione qui da svolgere): alcuni canoni ripresi dal Principi di revisione ISA-Italia n. 200 e ISA Italia n. 320**

- Il **Principio di revisione ISA-Italia n. 200, § 6**, specifica l'impatto del concetto di «**significatività**» in sede di attività di revisione e emissione del giudizio professionale: «*Il revisore applica il concetto di significatività sia nella pianificazione che nello svolgimento della revisione contabile e anche nella valutazione dell'effetto degli errori identificati sulla revisione contabile e dell'effetto degli eventuali errori non corretti sul bilancio. In generale gli errori, incluse le omissioni, sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, **influenzano le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio.** I giudizi sulla significatività sono formulati alla luce delle circostanze contingenti e sono influenzati dalla percezione da parte del revisore delle esigenze di informativa finanziaria degli utilizzatori del bilancio, nonché dall'entità o dalla natura dell'errore, o da una combinazione di entrambe. Il giudizio del revisore riguarda il bilancio nel suo complesso e quindi il revisore **non è responsabile dell'individuazione degli errori che non siano significativi per il bilancio nel suo complesso.***».
- Il concetto è approfondito dal **Principio di revisione ISA Italia n. 320** che nell'indicare indicare che la determinazione della significatività (tanto in fase di pianificazione, quanto nello svolgimento dell'attività) è oggetto del *judgement* del revisore (§ 4) ed «è influenzata dalla comprensione che il revisore ha dell'impresa, aggiornata nel corso dello svolgimento delle procedure di valutazione del rischio, e dalla natura e dall'entità degli errori identificati nel corso delle precedenti revisioni contabili e quindi dalle aspettative del revisore relativamente agli errori nel periodo amministrativo in esame» (§ A13).



QUADRO NORMATIVO NAZIONALE DELL'ATTIVITÀ DEL REVISORE

(Seque) il Principio di revisione ISA Italia n. 240 e la Responsabilità relative alla prevenzione e individuazione delle frodi

- «[...] il revisore ha la responsabilità di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi dovuti a frodi ovvero a comportamenti o eventi non intenzionali. A causa dei limiti intrinseci dell'attività di revisione, esiste il rischio inevitabile che alcuni errori significativi presenti nel bilancio **possano non essere individuati**, nonostante la revisione sia stata correttamente pianificata e svolta in conformità ai principi di revisione» (§ 5);
- «Nell'acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio non contenga errori significativi dovuti a frodi, il revisore è responsabile di mantenere lo scetticismo professionale durante tutto il corso della revisione, considerando la possibilità di forzatura dei controlli da parte della direzione e tenendo presente il fatto che le **procedure di revisione efficaci nell'individuazione degli errori dovuti a comportamenti od eventi non intenzionali possano non essere ugualmente efficaci nell'individuare le frodi**. Le regole del presente principio di revisione hanno lo scopo di aiutare il revisore ad identificare e valutare i rischi di errori significativi dovuti a frodi e a definire procedure per individuare tali errori» (§ 8).



QUADRO NORMATIVO NAZIONALE DELL'ATTIVITÀ DEL REVISORE

Principio di revisione ISA Italia n. 240

Errori intenzionali rilevanti per il revisore (§ 3, A2, A5)

- Errori derivanti da una **falsa informativa inserita in bilancio e dunque derivanti dalla manipolazione delle risultanze contabili e dei risultati d'esercizio.**
- Errori derivanti da **appropriazioni** illecite di beni ed attività dell'impresa.

Punto di attenzione (§ A1): l'«occasione» della frode può dipendere dalla percezione della debolezza del sistema di controllo interno, che si determina quando l'agente sia *«in una posizione di fiducia oppure sia a conoscenza di specifiche carenze nel controllo interno»*.

QUADRO NORMATIVO NAZIONALE DELL'ATTIVITÀ DEL REVISORE

Codice Italiano di Etica e Indipendenza (segue)

Con **Determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. RR 127 del 23 marzo 2023**, è stato adottato il nuovo «*Codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza e obiettività dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti*», anche denominato «**Codice Italiano di Etica e Indipendenza**», elaborato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e dell'articolo 9-bis, comma 2, e 10, comma 12, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Il Codice Italiano di Etica e Indipendenza riprende la divisione in sezioni e la numerazione dei paragrafi del Codice Etico IESBA.

I principi ivi contenuti si applicano al «*soggetto abilitato alla revisione*», definizione che ai sensi del Codice ricomprende il «*revisore legale*» quale singolo professionista o come componente di un organo societario, la «*società di revisione legale*» e, in generale, chi svolge incarichi di «*assurance*».

QUADRO NORMATIVO NAZIONALE DELL'ATTIVITÀ DEL REVISORE

Codice Italiano di Etica e Indipendenza (segue)

Canone cardine

- «Il soggetto abilitato alla revisione ha il dovere e la responsabilità di **agire nell'interesse generale**» (§ 100.1).

Principi di fondo

- Il soggetto abilitato rispetta i principi deontologici (§ 110.1):
 - della integrità, ovvero «*l'essere diretto, trasparente e onesto in tutte le sue relazioni professionali*»;
 - della obiettività, che significa «*non scendere a compromessi nell'esprimere il proprio giudizio professionale a causa di pregiudizi, conflitti di interesse o indebite pressioni di terzi*»;
 - della formazione, competenza e diligenza professionali;
 - della riservatezza: «*rispettare la confidenzialità delle informazioni acquisite nell'ambito di una relazione professionale*».
 - della condotta professionale, ovvero «*rispettare la normativa applicabile al caso concreto ed evitare di compiere qualsiasi azione che possa portare discredito all'attività di assurance*».

QUADRO NORMATIVO NAZIONALE DELL'ATTIVITÀ DEL REVISORE

Codice Italiano di Etica e Indipendenza (segue)

Nella tabella che segue si riportano alcuni paragrafi chiave relativi a ciascuno dei principi deontologici fondamentali estratti dal Codice stesso.

Integrità	R111.2 Il soggetto abilitato alla revisione non deve consapevolmente consentire che il proprio nome sia associato a relazioni, comunicazioni o altre informative che egli sappia essere: (a) sostanzialmente false o fuorvianti; (b) fornite in modo non adeguatamente ponderato; (c) tali da omettere od occultare informazioni che, invece, sarebbe stato necessario includere per evitare di fuorviare il destinatario delle suddette informazioni
Obiettività	R122.2 Il soggetto abilitato alla revisione non deve svolgere l'incarico qualora il suo giudizio professionale sia pregiudicato o indebitamente influenzato da una circostanza o relazione
Formazione, competenza e diligenza professionali	R113,1 (i) Ai sensi dell' art. 5 d.lgs. 39/2010 , il soggetto abilitato alla revisione è tenuto al rispetto degli obblighi di formazione continua quale effetto diretto dell'iscrizione al registro. Il soggetto abilitato alla revisione deve assolvere l'obbligo formativo con serietà senza delegare i relativi compiti a terzi. Il mancato assolvimento degli obblighi di formazione continua da parte del soggetto abilitato alla revisione, anche se privo di incarichi di revisione legale, costituisce una violazione del presente Codice. Tali violazioni sono sanzionate ai sensi delle disposizioni vigenti



QUADRO NORMATIVO NAZIONALE DELL'ATTIVITÀ DEL REVISORE

Codice Italiano di Etica e Indipendenza (segue)

Riservatezza	<p>114.1 A1 La riservatezza risponde all'interesse generale in quanto facilita il flusso informativo dal cliente al soggetto abilitato alla revisione nella consapevolezza che tali informazioni non saranno divulgate a terzi. Tuttavia, il soggetto abilitato alla revisione ha il dovere di divulgare informazioni riservate quando:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) la divulgazione è prescritta dalla legge, per esempio, per comunicare alle Autorità competenti violazioni di legge;(b) esiste il dovere di divulgazione:<ul style="list-style-type: none">(i) per conformarsi alle richieste formulate nell'esercizio della vigilanza dall'Autorità competente;(ii) per tutelare gli interessi professionali di un soggetto abilitato alla revisione nel corso di un procedimento giudiziario o sanzionatorio;(iii) per conformarsi ai principi professionali, incluse le regole deontologiche. <p>Al soggetto abilitato alla revisione è permesso divulgare informazioni riservate quando consentito dalla legge o autorizzato dal cliente.</p>
Comportamento professionale	<p>R115.2 Il soggetto abilitato alla revisione, nel fare pubblicità e promuovere la propria attività, non deve portare discredito alla propria categoria di appartenenza.</p> <p>Il soggetto abilitato alla revisione deve essere onesto e sincero e non deve:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) enfatizzare in modo eccessivo i servizi che è in grado di offrire, le qualifiche che possiede o l'esperienza acquisita;(b) fare riferimenti denigratori o raffronti privi di fondamento con il lavoro di altri.

QUADRO NORMATIVO NAZIONALE DELL'ATTIVITÀ DEL REVISORE

Codice Italiano di Etica e Indipendenza

I rischi che possono condurre alla mancata osservanza dei principi fondamentali (§ 120.6 A3):

- **interesse personale:** «*il rischio che un interesse finanziario o di altra natura influenzi il giudizio professionale o il comportamento del soggetto abilitato alla revisione*»;
- **auto riesame:** «*il rischio che, nell'ambito dell'incarico di assurance in corso, l'obiettività del soggetto abilitato alla revisione sia influenzata da un giudizio espresso o dai risultati di un servizio reso precedentemente dal soggetto abilitato alla revisione, o da altro soggetto che opera all'interno della sua rete*»;
- **promozione degli interessi del cliente:** «*il rischio che il soggetto abilitato alla revisione promuova o rappresenti la posizione di un cliente in modo tale che la sua obiettività ne risulti compromessa*»;
- **familiarità:** «*il rischio che, a causa di un rapporto molto stretto o di lunga durata con un cliente, il soggetto abilitato alla revisione risulti eccessivamente accondiscendente nei confronti del cliente o in relazione alle attività da questo richieste*»;
- **intimidazione:** «*il rischio che un soggetto abilitato alla revisione sia dissuaso dall'agire in modo obiettivo a causa di pressioni, reali o percepite, ivi compresi i tentativi di esercitare una indebita influenza sullo stesso*».



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma

AI CONFINI DELLA
RESPONSABILITÀ
CIVILE: REVISORI E
SINDACI

**QUADRO
NORMATIVO
NAZIONALE
DELL'ATTIVITÀ
DEL SINDACO**

Codice civile:

- **Art. 2403 cod. civ.;**
- **Art. 2403 bis cod. civ.;**
- **Art. 2406 cod. civ..**

QUADRO NORMATIVO NAZIONALE DELL'ATTIVITÀ DEL SINDACO

Introduttivamente: l'opinione della Corte di Cassazione sui differenti obiettivi del revisore e del sindaco (Cass. civ., Sez. II, 9.1.2019, n. 301).

- Il «[...] controllo demandato alla società di revisione, [è] sostanzialmente limitato alla regolarità del bilancio e dei conti ad esso presupposti»;
- Quello affidato al collegio sindacale è «da ritenere maggiormente incisivo e stringente perché avente ad oggetto, in termini generali, **la corretta gestione della società**, non soltanto sotto il profilo amministrativo-contabile, ma anche con riferimento **alle scelte gestionali**, alla loro coerenza rispetto allo scopo sociale, alla condivisibilità delle singole operazioni poste in essere dal CdA e dagli altri organi di gestione della società, anche tenuto conto delle effettive condizioni economiche e patrimoniali di quest'ultima, all'esistenza di ipotesi di conflitto di interessi, reale o potenziale, ed in genere ad ogni altro evento rilevante per la vita sociale.»



QUADRO NORMATIVO NAZIONALE DELL'ATTIVITÀ DEL SINDACO

Ancora introduttivamente, spazio all'opinione del Tribunale di Roma (22.1.2024, n. 1783):

- «*l'attività espletata dai componenti del collegio sindacale di una società di capitali ha carattere professionale e, pertanto, deve essere svolta con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività (art. 1176, comma 2, c.c.), **da valutare in rapporto alle specifiche caratteristiche di quella esercitata dalla società e dell'oggetto sociale della medesima**, essendo irrilevante che il relativo controllo possa richiedere la soluzione di questioni di speciale difficoltà»;*
- «*I sindaci rispondono [...] non per il fatto in sé che il danno sia stato dagli amministratori cagionato, ma solo in quanto sia configurabile, a loro carico, la violazione di un obbligo inerente alla loro funzione e, in particolare, **dell'obbligo di vigilare sull'amministrazione della società** con la diligenza richiesta dal primo comma dell'art. 2407 c.c., di denunciare le irregolarità riscontrate e di assumere le iniziative sostitutive o conseguenti»;*
- «*La responsabilità dei sindaci è, quindi, limitata ai danni derivanti da quegli illeciti che i sindaci avrebbero potuto o dovuto impedire esercitando, in maniera diligente, il loro controllo»*



QUADRO NORMATIVO NAZIONALE DELL'ATTIVITÀ DEL SINDACO

Attività di vigilanza del sindaco: principi generali

(NOTA BENE: occorre sempre lasciare traccia degli accertamenti eseguiti nel libro delle adunanze e deliberazioni del collegio!)

L'**attività di vigilanza** è svolta tramite l'analisi delle informazioni ottenute mediante:

- la **partecipazione** alle riunioni degli organi sociali;
- lo **scambio di informazioni** con gli amministratori della società, nonché con gli organi di controllo delle società controllate;
- l'acquisizione periodica di **informazioni** dagli **amministratori delegati** e dai **soggetti preposti al controllo interno**;
- l'acquisizione di **informazioni** dall'**ODV**;
- lo svolgimento di operazioni di **ispezione e controllo**;
- la condivisione di informazioni con l'**incaricato della revisione legale** anche ai sensi dell'art. 2409-*septies* c.c.;
- l'**analisi dei flussi informativi** acquisiti dalle strutture aziendali.

Il sindaco acquisisce i **flussi informativi** e valuta l'esistenza e la rilevanza dei rischi rispetto all'inosservanza della legge e dello statuto, al mancato rispetto dei principi di **corretta amministrazione, all'inadeguatezza degli assetti organizzativi, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile**.

L'attività di vigilanza è finalizzata a valutare l'adeguatezza del sistema di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei rischi aziendali in essere, nonché a verificare l'adeguata applicazione delle azioni.

QUADRO NORMATIVO NAZIONALE DELL'ATTIVITÀ DEL SINDACO

Attività di vigilanza del sindaco: in sintesi

Il sindaco verifica che gli amministratori agiscano nel rispetto della legge e gestiscano la società con diligenza e nell'interesse sociale.

Egli deve, quindi, controllare:

- la legittimità della gestione e del procedimento decisionale degli amministratori;
 - la conformità delle scelte degli amministratori ai canoni di buona amministrazione;
 - la correttezza delle operazioni in rapporto all'oggetto sociale, sì da non manifestare negligenza, imperizia o imprudenza.
-

QUADRO NORMATIVO NAZIONALE DELL'ATTIVITÀ DEL SINDACO

Attività di vigilanza del sindaco

L'attività di vigilanza si estende all'**adeguatezza dell'assetto organizzativo**:

- **adeguatezza** dell'assetto organizzativo rispetto alle dimensioni della società, alla natura e alle modalità di perseguimento dell'oggetto sociale;
 - esistenza di un **organigramma aziendale** con individuazione delle funzioni e responsabilità;
 - **separazione e contrapposizione dei compiti e delle responsabilità** nello svolgimento delle funzioni aziendali;
 - **procedure aziendali** in relazione ai compiti che ciascuno deve svolgere ed effettiva applicazione di tali procedure;
 - **competenza** del personale in relazione alla funzione assegnata;
 - rispetto da parte della direzione aziendale delle direttive impartite amministratori;
 - **inesistenza di ingerenze** di soggetti terzi nella direzione aziendale.
-



QUADRO NORMATIVO NAZIONALE DELL'ATTIVITÀ DEL SINDACO

Attività di vigilanza del sindaco: Focus di attenzione; il tema del monitoraggio della permanenza in going concern: novità introdotte dal d.lgs. n. 14/2019 e attuali indicazioni del Tribunale di Milano.

- La vigilanza è ora ancora più accentuata, considerato che il sindaco deve anche verificare che l'imprenditore (società) abbia istituito un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi di impresa e della perdita (e si può aggiungere: del recupero, se possibile) della continuità aziendale (art. 2086, c. 2, cc.)
- La perdita della continuità aziendale, secondo il Tribunale di Milano (Sez. Imprese, sent. 12 ottobre 2023, n. 7973 è concetto privo «di referente normativo preciso», ma è riferito a «*un disequilibrio finanziario tale che l'attività svolta risulterebbe irreversibilmente programmata alla distruzione di ricchezza e alla traslazione del rischio di impresa sui creditori o sia fotografata da bilanci prospettici che presentano cash flow negativi e in presenza di indici economico-finanziari negativi dai quali emergerebbe che l'impresa non è più in condizioni di continuare a realizzare le proprie attività*» (pagg. 20-21);
- Peraltro, «*la "definitiva perdita di continuità aziendale" o si risolve in realtà nelle diverse fattispecie normativamente previste di insufficienza patrimoniale, perdita del capitale sociale, insolvenza, dissesto, oppure, ma con diversa rilevanza rispetto al passato, si identifica in una manifestazione di quella prevista dall'art. 2086, comma 2, c.c. che tuttavia non riguarda lo scioglimento della società*» (pag. 20).

QUADRO NORMATIVO NAZIONALE DELL'ATTIVITÀ DEL SINDACO

Rapporti tra sindaco e revisore legale (segue)

Sindaco e revisore scambiano le seguenti informazioni:

- quelle rilevanti, opportune e utili per lo svolgimento dell'attività di vigilanza;
 - i risultati delle verifiche del revisore in ordine all'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, alla struttura organizzativa e al controllo interno, alla continuità aziendale, alla regolare tenuta della contabilità e corretta rilevazione dei fatti di gestione al sistema amministrativo contabile;
 - tutte le comunicazioni e richieste scritte e verbali del revisore agli amministratori e dirigenti;
 - l'esistenza di fatti censurabili;
 - le verifiche effettuate su operazioni con parti correlate.
-

QUADRO NORMATIVO NAZIONALE DELL'ATTIVITÀ DEL SINDACO

Rapporti tra sindaco e revisore legale

In occasione delle fasi conclusive di verifica del bilancio e della relazione semestrale il revisore fornisce al collegio sindacale:

- comunicazione del piano di revisione applicato e delle procedure svolte;
 - notizie riguardanti a problematiche relative al bilancio e alla relazione semestrale;
 - informazioni sulle relazioni che intende redigere.
-



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma

AI CONFINI DELLA
RESPONSABILITÀ
CIVILE: REVISORI E
SINDACI

RESPONSABILITÀ DEL REVISORE

- **La disciplina nazionale e la sua evoluzione**
- **La responsabilità: accertamento e profili critici**



RESPONSABILITÀ DEL REVISORE

Evoluzione della disciplina nazionale

Prima della riforma

Art. 2409-sexies c.c. (ora abrogato)

- 1. I soggetti incaricati del controllo contabile sono sottoposti alle disposizioni dell'art. 2407 e sono responsabili nei confronti della società, dei soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri.*
- 2. Nel caso di società di revisione i soggetti che hanno effettuato il controllo contabile sono responsabili in solido con la società medesima.*
- 3. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dalla cessazione dell'incarico*

Art. 2407 c.c.

- 1. I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico (...).*
- 2. Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità con gli obblighi della loro carica.*

Dopo la riforma

Art.15 D.lgs. n.39/2010

- 1. I revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato.*
- 2. Il responsabile della revisione ed i dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato.*
- 3. L'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi del presente articolo si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento.*



RESPONSABILITÀ DEL REVISORE

Responsabilità: prima della riforma del 2010

- sistema **stratificato** nel corso degli anni (dapprima con il d.r.p. n.136/1975, artt. 1, u.c. e 12, poi con l'art.164 TUF e , infine, con l'art.2409-sexies c.c., introdotto dalla novella societaria del 2003 – d.lgs. n.6/2003);
- riconduzione dell'attività di revisione al genus «**professione intellettuale**» (di qui il grado elevato della diligenza richiesta al revisore) e applicazione delle regole in tema di mandato, atteso anche il **richiamo** dell'art.2409- sexies c.c., comma 1, c.c. e dell'art.164, comma 1 TUF (e prima ancora dell'art.1, u.c., d.p.r. n.136/1975) **all'art.2407** c.c., in tema di responsabilità dei sindaci;
- **assenza di caps** quanto a risarcimento del danno;
- con la novella societaria del 2003 (che, nell'introdurre l'art.2409-sexies c.c. come pure la nuova formulazione dell'art.164, comma 1, TUF, aveva richiamato tout court art.2407 c.c. e così anche il comma 2, affermando la solidarietà dei sindaci con gli amministratori), estensione di tale regime solidaristico (e non parziario), con semplice rivalsa interna.
- Sempre con tale novella: periodo prescrizione dell'azione contrattuale (in precedenza di 10 anni) di cinque anni (v. art.2409-sexies, comma 3, c.c.), decorrenti dal momento della cessazione dell'incarico.

RESPONSABILITÀ DEL REVISORE

Responsabilità: art. 15 del d.lgs. n.39/2010

- L'art.15, per quanto con risultati modesti, modella una nuova e autonoma fattispecie di responsabilità, illimitata (senza caps), non parziaria ma solidale con gli amministratori (mancano riferimenti ai sindaci) della revisionata.
 - Il comma 1 dell'art.15, a differenza dell'abrogato art.2409-sexies c.c. non comprende riferimenti all'art.2407 c.c. afferma che i revisori – persone fisiche o giuridiche – sono chiamati a rispondere «*in solido tra loro e con gli amministratori*» nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione «*per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri*» con il che
 - è accentuata la differenza di ruoli e funzioni degli uni e degli altri e
 - la responsabilità scaturisce dalla mancata osservanza di una obbligazione del tutto autonoma del revisore.
-

RESPONSABILITÀ DEL REVISORE

Responsabilità: art. 15 del d.lgs. n.39/2010 (segue)

- Il comma finale dell'art.2407 c.c., estende ai sindaci l'azione sociale di responsabilità (artt.2394 c.c.), la quale, ai sensi della L. Fall. (art.146 L. Fall.) e dall'art.2394-bis c.c., è esperita dal curatore. Assente però il rimando all'art.2407 c.c. e così all'art. 146 L.F. deriva la carenza di legittimazione del curatore ad esercitare contro i revisori l'azione sociale di responsabilità in rappresentanza dei creditori sociali.
- Ai sensi dell'ultimo comma dell'art.15 le azioni risarcitorie intentabili avverso i revisori continuano a prescrivarsi (contrattuali o extracontrattuali che siano) in cinque anni decorrenti, non già dalla cessazione dell'incarico (così, l'art.2409-sexies, comma 3, c.c.), ma dalla data della relazione frutto dell'attività di revisione da cui derivano i danni.

RESPONSABILITÀ DEL REVISORE

Accertamento della responsabilità (segue)

Sintesi e domande chiave:

- Chi risponde?
 - Nei confronti di chi e a che titolo?
 - A chi spetta provare (e quantificare) il danno?
-
-

RESPONSABILITÀ DEL REVISORE

Accertamento della responsabilità (segue)

Sintesi e domande chiave:

- **Chi risponde?** → La società di revisione il revisore legale, il responsabile della revisione e i dipendenti che hanno collaborato. Tutti, in solido.
 - **Nei confronti di chi e a che titolo?** → Contrattualmente della società auditata (in bonis oppure no); poi in via extracontrattuale dei soci della medesima e dei terzi danneggiati.
 - **A chi spetta provare il danno?** → Il principio cardine in materia di onere della prova è statuito dall'art.2697, comma 1 c.c., a mente del quale «Chi vuol fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento». Le pratiche implicazioni sono di tutta evidenza, spostando, almeno parzialmente, sull'attore il peso della prova. Anche in relazione a iniziative di natura contrattuale.
-

RESPONSABILITÀ DEL REVISORE

Onere della prova (segue)

- identificazione in concreto della condotta attiva o (normalmente) omissiva del revisore in grado di generare responsabilità, attraverso l'accertamento della violazione dei Principi di Revisione o del mancato rispetto di obblighi specifici;
 - individuazione(e quantificazione) del danno causato;
 - identificazione dell'esistenza di un nesso causale;
 - accertamento dell'assenza di elementi interruttivi del nesso causale (es.: frode degli amministratori).
-

RESPONSABILITÀ DEL REVISORE

Onere della prova

Al revisore spetterà poi la prova del diligente espletamento.

Tuttavia vi è una tendenza (constatata nel corso dell'esperienza) a:

- non comprendere il ruolo del revisore e le finalità dell'attività di revisione;
 - confondere il ruolo e le responsabilità del revisore con quelli del Collegio Sindacale;
 - attribuire al revisore un ruolo specifico di controllo continuativo in corso d'anno;
 - attribuire al revisore un dovere di iniziativa o di intervento per qualsiasi situazione di scostamento rispetto alle norme di legge.
-



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma

AI CONFINI DELLA
RESPONSABILITÀ
CIVILE: REVISORI E
SINDACI

RESPONSABILITÀ DEL SINDACO

- **Art. 2407 c.c. (anche per i collegi sindacali delle società quotate non essendo la norma fra quelle dichiarate non applicabili dall'art. 154, comma 1, TUF)**



RESPONSABILITÀ DEL SINDACO

Art. 2407, comma 2

- Attualmente, ai sensi dell'attuale art 2407, 2 comma, c.c., i sindaci rispondono **in solido con gli amministratori**, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi derivanti dalla carica.
- Come in ogni ipotesi nella quale gli obblighi legali abbiano ad oggetto un *facere* non puntualmente identificato, la condotta dei sindaci è misurata secondo il **parametro della professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico**. Ovvero, merita ribadirlo: **vigilanza «in continuo»**, dunque non solo ex post e certo non episodicamente, anche al fine di fornire input agli organi sociali, in funzione preventiva e costruttiva.
- Non vi è alcuna distinzione tra amministratori e sindaci, i quali sono posti, quanto a responsabilità, sullo stesso piano, salvo il fatto dell'applicazione, per i secondi, di elementi propri più della normativa penale, fondati sul concetto di "dolo eventuale".
- La responsabilità dell'organo di controllo può in altre parole **essere esclusiva e direttamente collegata alla violazione di obblighi e doveri** inerenti la propria funzione di controllo ovvero **indiretta e concorrente**, scontando in tal caso una condotta pregressa o concomitante degli amministratori e derivando dall'omissione, da parte dei sindaci, della vigilanza richiesta «*dagli obblighi della loro carica*».



RESPONSABILITÀ DEL SINDACO

Focus: obblighi di comunicazione ex art. 149, comma 3, TUF

(«Il collegio sindacale comunica senza indugio alla CONSOB le irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza»)

- Si è posto il tema se il collegio sindacale delle quotate possa procedere ad un vaglio di rilevanza delle irregolarità riscontrate, essendo evidente che nel caso di grandi entità le potenziali comunicazioni possono essere tema ricorrente per il collegio.
- Consob con Delibera n. 20306 del 12 febbraio 2018 ha comminato una sanzione pecuniaria di 25K (per ciascun sindaco) avendo ravvisato la violazione (in relazione alla sottoscrizione di obbligazioni di società estera in situazione di potenziale conflitto di interesse) dell'art. 150, comma 1, TUF (secondo cui *“gli amministratori riferiscono tempestivamente, secondo le modalità stabilite dallo statuto e con periodicità almeno trimestrale, al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate: in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento”*)
- La Corte di Appello di Torino, Sez. I, sent. 30 agosto 2019 n. 1444 ha sottolineato che nel caso vagliato Consob avrebbe preteso di sanzionare *«quella che – al più – potrebbe avere integrato una mera irregolarità che – ex se - non ha influito sulla completezza e tempestività dell'informativa»* (pag. 5).



RESPONSABILITÀ DEL SINDACO

Focus: obblighi di comunicazione ex art. 149, comma 3, TUF

(«Il collegio sindacale comunica senza indugio alla CONSOB le irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza»)

La Cassazione, Sez. II, con sentenza 28 agosto 2023, n. 25336, ha ampiamente criticato l'approdo della Corte distrettuale, affermando, fra l'altro, che «la comunicazione che il collegio sindacale deve fare senza indugio alla CONSOB, ai sensi dell'art. 149, comma 3, T.U.F., riguarda **tutte le irregolarità** che tale collegio riscontri nell'esercizio della sua attività di vigilanza **perché la legge non demanda ai sindaci alcuna funzione di filtro preventivo** sulla rilevanza delle irregolarità da loro riscontrate, al fine di selezionare quali debbano essere comunicate alla CONSOB e quali non debbano formare oggetto di tale comunicazione; l'assolutezza del comando normativo emerge, oltre che dalla lettera dell'art. 149, comma 3, T.U.F. - in cui il **sostantivo «irregolarità» non è accompagnato da alcun aggettivo qualificativo** - anche dall'evidente ratio legis di evitare che i collegi sindacali debbano misurarsi con parametri di rilevanza/gravità delle irregolarità da segnalare alla CONSOB la cui concreta applicazione dipenderebbe da valutazioni inevitabilmente opinabili, così da risultare foriera di gravi incertezze operative e, in ultima analisi, da rischiare di pregiudicare proprio lo scopo della disposizione in esame, evidentemente volta a garantire alla CONSOB una completa e tempestiva informazione sull'andamento delle società sottoposte alla sua vigilanza».



RESPONSABILITÀ DEL SINDACO

Focus: obblighi di comunicazione ex art. 149, comma 3, TUF

«Il collegio sindacale comunica senza indugio alla CONSOB le irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza»

La Cassazione, Sez. II, con sentenza 28 agosto 2023, n. 25336, ha ampiamente criticato l'approdo della Corte distrettuale, affermando, fra l'altro, che «la comunicazione che il collegio sindacale deve fare senza indugio alla CONSOB, ai sensi dell'art. 149, comma 3, T.U.F., riguarda **tutte le irregolarità** che tale collegio riscontri nell'esercizio della sua attività di vigilanza **perché la legge non demanda ai sindaci alcuna funzione di filtro preventivo** sulla rilevanza delle irregolarità da loro riscontrate, al fine di selezionare quali debbano essere comunicate alla CONSOB e quali non debbano formare oggetto di tale comunicazione; l'assolutezza del comando normativo emerge, oltre che dalla lettera dell'art. 149, comma 3, T.U.F. - in cui il **sostantivo «irregolarità» non è accompagnato da alcun aggettivo qualificativo** - anche dall'evidente ratio legis di evitare che i collegi sindacali debbano misurarsi con parametri di rilevanza/gravità delle irregolarità da segnalare alla CONSOB la cui concreta applicazione dipenderebbe da valutazioni inevitabilmente opinabili, così da risultare foriera di gravi incertezze operative e, in ultima analisi, da rischiare di pregiudicare proprio lo scopo della disposizione in esame, evidentemente volta a garantire alla CONSOB una completa e tempestiva informazione sull'andamento delle società sottoposte alla sua vigilanza».

RESPONSABILITÀ DEL SINDACO

Norme di comportamento del Collegio Sindacale, focus sull'indipendenza. (versione «non quotate», 2021, pagg. 21 e 23)

Le norme pongono particolare enfasi sul fatto che la «indipendenza è **requisito essenziale** che consente ai sindaci di svolgere la funzione di vigilanza secondo principi di obiettività e di integrità».

•Viene anche aggiunto che «la valutazione delle dipendenze del sindaco non può limitarsi **all'aspetto soggettivo, vale a dire all'indipendenza cosiddetta di fatto**, cioè **l'atteggiamento mentale** del sindaco che dimostra la propria obiettività prendendo in considerazione tutti gli elementi rilevanti per l'esercizio del suo compito e nessun fattore a questo estraneo, ma si estende anche a considerare la necessaria sussistenza del **requisito oggettivo ossia la cosiddetta indipendenza apparente o formale**, cioè quella che si manifesta agli occhi dei terzi»

•A fini orientativi è stato anche indicato che «l'indipendenza **non** è un requisito che il sindaco debba soddisfare in **maniera assoluta**, e quindi che imponga di mantenersi liberi da qualsiasi relazione economica, finanziaria o di altro genere col soggetto controllato, dovendosi viceversa valutare la situazione caso per caso, alla luce del fatto che la sussistenza di rapporti e relazioni con altri soggetti pregiudichi o possa apparire idonea a pregiudicare la necessaria obiettività»

•E' stato però aggiunto che «**eccessiva dipendenza da compensi** derivanti da un unico cliente fa sorgere un rischio di interesse personale e può dare luogo a un difetto di obiettività, reale o percepita, agli occhi di terzi. Inoltre, il rischio cresce proporzionalmente all'entità dei ricavi totali riscossi da un medesimo cliente e aumenta ulteriormente il crescere della quantità degli ulteriori servizi diversi rispetto all'incarico di sindaco resi a favore del medesimo cliente».



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma

AI CONFINI DELLA
RESPONSABILITÀ
CIVILE: REVISORI E
SINDACI **CASISTICA**
GIURISPRUDENZIAL
E

REVISIONE

- Tribunale di Milano, 29 giugno 2004 n.7885
- Tribunale di Milano, ordinanza 22 dicembre 2000
- Tribunale di Roma, 9 febbraio 2018, n. 3028
- Tribunale di Milano, 6 settembre 2021, n. 7093
- Tribunale di Milano, 16 ottobre 2021, n. 8390
- Tribunale di Milano, 26 ottobre 2021, n. 8673
- Tribunale di Milano, 18 maggio 2023, n. 4059
- Tribunale di Milano, 4 agosto 2023, n. 6685
- Tribunale di Milano, 17 ottobre 2023, n. 8099
- Cassazione civile, 31 maggio 2019, n.14919
- Cassazione penale, 30 novembre 2023, n. 47900



CASISTICA GIURISPRUDENZIALE: REVISORI Tribunale di Milano, 29 giugno 2004, n.7885

Fattispecie: azione promossa da un investitore nei confronti della società di revisione; l'attore lamentava che «*la società di revisione non avesse svolto correttamente il proprio ruolo di controllo*», in particolare omettendo «*[...] di verificare l'effettiva consistenza dei titoli statunitensi*» nell'ambito di una fattispecie di frode.

Il Tribunale rigetta il ricorso dell'attore sulla base delle seguenti considerazioni:

«l'evidenziato piano criminoso di raggirato architettato dall'amministratore delegato SIM, inteso ad occultare il reale stato di dissesto finanziario della società e principalmente ad ingannare la società di revisione sulla consistenza patrimoniale della SIM in prossimità dell'epoca di approvazione del bilancio, consente di escludere la responsabilità della società di revisione per omissione di controlli e di rilievi di irregolarità e conseguentemente per mancata informazione. La società di revisione, infatti, nell'esecuzione dei suoi compiti, richiese alla SIM i necessari chiarimenti in ordine alla consistenza ed alla disponibilità dei titoli, ma non poté rilevare irregolarità, perché queste furono dissimulate con raggiri e fraudolenti comportamenti dell'amministratore della SIM»



CASISTICA GIURISPRUDENZIALE: REVISORI

Tribunale di Milano, ordinanza 22 dicembre 2000

Fattispecie: reclamo promosso dal Curatore fallimentare avverso il provvedimento di rigetto di sequestro conservativo richiesto dal fallimento nei confronti della società di revisione.

Il Tribunale rigetta il reclamo dell'attore evidenziando che:

«ad avviso del Collegio non vi è alcun nesso causale tra il danno oggetto della richiesta di sequestro e l'attività di revisione svolta dalla società. Appare infatti evidente che l'addebito mosso alla società di revisione (mancata tempestiva scoperta dei falsi in bilancio), non ha una immediata connessione causale con la pretesa risarcitoria nei confronti della stessa azionata (la copertura di tutte le perdite della gestione sociale fino al fallimento), a meno di voler sostenere che tutte le perdite, in ipotesi non scoperte, siano state causate dalla società di revisione»



CASISTICA GIURISPRUDENZIALE: REVISORI

Tribunale di Roma, 9 febbraio 2018, n. 3028

Con riferimento alla condotta del revisore, il Tribunale ha affermato che «[...] *nello svolgimento della sua funzione, non avrebbe potuto ignorare l'esistenza delle passività falsamente compensate con attività inesistenti e, certificando la falsa situazione patrimoniale esposta nel bilancio della società, ha reso possibile l'illegittima prosecuzione dell'attività di impresa. Come è stato esattamente osservato dalla dottrina prevalente, infatti, le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 39 del 2010, che ha abrogato l'art. 2409-sexies c.c., hanno inciso solo marginalmente sull'assetto complessivo della responsabilità dei revisori contabili e, nonostante il venir meno dell'espresso richiamo contenuto nella norma codicistica abrogata, le tre tipologie di azione di responsabilità esperibili nei confronti degli amministratori - azione sociale, azione dei creditori sociali e azione individuale del socio e del terzo - possono tuttora essere esperite non solo nei confronti dei sindaci, in forza dell'espresso richiamo contenuto nell'art. 2407 c.c., ma anche nei confronti dei revisori contabili, i quali, secondo l'art. 15 del citato d.lgs. n. 39/10, "rispondono in solido fra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri*»



CASISTICA GIURISPRUDENZIALE: REVISORI

Tribunale di Milano, 6 settembre 2021, n. 7093 (segue)

Fattispecie: azione di responsabilità promossa nei confronti della società di revisione da un investitore della banca revisionata, a seguito del crack di quest'ultima. In particolare l'attore chiedeva l'integrale risarcimento del capitale investito, *“sostenendo di aver acquistato e mantenuto l'investimento sulle azioni in ragione dell'inconsapevolezza delle effettive condizioni patrimoniali ed economiche della banca e delle sue reali prospettive reddituali, per effetto delle ingannevoli certificazioni della società di revisione”*.

Il Tribunale ha rigettato la domanda, sottolineando che:

*“Affinché il danno lamentato dal terzo o dal socio sia imputabile alla società di revisione è indispensabile, dunque, la **prova del nesso eziologico tra la violazione dei doveri di controllo ed il pregiudizio economico lamentato**”*.

Inoltre il Collegio, identificando il dissesto economico della banca come antecedente causale della perdita dell'investimento, evidenziava che il *“controllo contabile [...] non ha né la funzione né la possibilità di prevenire ed impedire il compimento da parte degli amministratori di **atti di gestione dannosi per il patrimonio sociale che strutturalmente precedono il controllo contabile**”*.



CASISTICA GIURISPRUDENZIALE: REVISORI

Tribunale di Milano, 6 settembre 2021, n. 7093

«In linea di principio non è, infatti, neanche astrattamente configurabile una responsabilità concorrente della società di revisione nella causazione del dissesto che richiede l'esecuzione di attività di gestione del patrimonio sociale appannaggio esclusivo dell'organo amministrativo[...]».

*«In altri termini, **la responsabilità dei revisori, anche se solidale, non è automatica proiezione di quella degli amministratori, ma deve scaturire esclusivamente da fatti ad essi causalmente imputabili.** E la condotta omissiva dei controlli doverosi ex post sulla regolarità della contabilizzazione dei fatti di gestione da parte della società di revisione non può essere in nesso di causalità diretto con il crac della banca, derivante ovviamente dalle scelte operative scellerate dell'organo amministrativo. Può contribuire a celare al mercato i sintomi del dissesto ma non può esserne la causa, tanto è vero che la condotta positiva lecita costituita dalla scrupolosa e puntuale esecuzione delle verifiche contabili non varrebbe ad evitare l'insolvenza ma solo ad anticiparne l'emersione»*



CASISTICA GIURISPRUDENZIALE: REVISORI

Tribunale di Milano, 26 ottobre 2021, n. 8673

Fattispecie: a seguito dell'esito disastroso di un'operazione di licenza di marchio e annesso affitto di ramo d'azienda, la società locatrice esercitava un'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci della società affittuaria, sostenendo che la gestione negligente dei primi e il mancato controllo dei secondi avessero portato all'azzeramento del valore dei beni oggetto dei contratti. Contestualmente citava anche la società di revisione ai sensi «*avrebbe dovuto rilevare l'irregolare tenuta della contabilità sociale dell'art. 15 del d.lgs. n. 39/2010, dichiarando generalmente che questa*».

Il Tribunale rigetta la domanda nei confronti del revisore, accogliendo l'eccezione da quest'ultimo sollevata circa l'assoluta carenza negli atti dell'attrice «*di precise indicazioni in merito a "quali delle singole voci del bilancio [...] dovrebbero considerarsi erroneamente appostate, e men che meno, di quali avrebbero dovuto essere gli interventi al riguardo da parte della società di revisione*».

CASISTICA GIURISPRUDENZIALE: REVISORI

Tribunale di Milano, 16 ottobre 2021, n. 8390

Fattispecie: un investitore, a causa della perdita del capitale investito in un istituto bancario entrato in dissesto, citava in giudizio la società di revisione, sostenendo di aver compiuto e mantenuto l'investimento confidando nelle attestazioni senza rilievi da questa rilasciate. Tuttavia nel corso del giudizio, a seguito della produzione di affermazioni confessorie dell'attore, emergeva il fatto che l'investimento era stato finanziato dalla banca stessa nell'ambito di un'operazione baciata, da inquadrarsi in un più ampio rapporto tra l'investitore e l'istituto di credito.

Il Tribunale, ritenendo insussistente un nesso causale tra la condotta del revisore e il pregiudizio subito, rigettava la domanda evidenziando che:

«Nell'orizzonte decisionale dell'attore, allorché ha acquistato e mantenuto in portafoglio le azioni della banca che lo finanziava, sono entrati elementi, determinanti le sue scelte, connessi alla necessità di conservare o ampliare il sostegno finanziario dell'istituto di credito alle sue attività, del tutto estranei alla falsità dei bilanci ed alla negligenza del revisore nel rilevarla, che recidono ogni nesso causale tra gli addebiti mossi alla società convenuta ed il pregiudizio lamentato»

CASISTICA GIURISPRUDENZIALE: REVISORI

Tribunale di Milano, 4 agosto 2023, n. 6685 (ovvero sull'importanza dell'apporto causale nella determinazione del danno lamentato)

Fattispecie: azione promossa da un Fallimento contro ex amministratori, ex sindaci e società di revisione.

A seguito di CTU è stato accertato il danno causato ai creditori sociali da ex amministratori e ex sindaci, ma non anche della società di revisione. Questo perché sebbene il Tribunale abbia ritenuto accertata la negligente condotta del revisore «*nel corso dell'esercizio successivo a quello certificato (esercizio chiuso al 31 agosto 2012) e dunque nell'intervallo di tempo dall' 8 aprile 2013 [data di emissione dell'opinione] al 14 ottobre 2014 [data di presentazione di domanda di concordato in bianco] la prosecuzione dell'attività caratteristica non ha determinato alcun decremento patrimoniale*».



CASISTICA GIURISPRUDENZIALE: REVISORI

Tribunale di Milano, 17 ottobre 2023, n. 8099

«il revisore contabile nello svolgimento della sua funzione di verifica della corretta gestione contabile della società deve necessariamente operare un controllo sulla correttezza e congruità di tutte le voci di bilancio. Il ruolo di controllo generale del revisore contabile, nell'ambito della catena dei controlli interni di gestione della società, implica che costui deve anche verificare, insieme al bilancio, le valutazioni tecniche di terzi inerenti le singole voci che lo compongono. Tutti gli organismi di controllo, a partire da quelli deputati al controllo interno aziendale, fino alle società di revisione dei conti e al collegio sindacale, sono investiti di un ineludibile compito di costante verifica della corrispondenza dei meccanismi di gestione della società al paradigma della corretta amministrazione, così come definito dalla scienza dell'economia aziendale. Il revisore, deputato a svolgere una funzione di verifica e controllo generale sui dati di bilancio e sulla corretta gestione contabile della società, deve qualora ritenga che la gestione devii dalla correttezza - tempestivamente segnalare le incongruenze rilevate. In altri termini, la funzione del revisore non è meramente compilativa, limitata al solo controllo che al bilancio siano stati allegati tutti i documenti formali di verifica previsti dalle norme, poiché in tal modo non si realizzerebbe alcun controllo concreto sulla correttezza della gestione e delle appostazioni delle singole voci che compongono il bilancio»

CASISTICA GIURISPRUDENZIALE: REVISORI

Cassazione civile, 31 maggio 2019, n.14919

«affinchè siano salvaguardati i requisiti di obiettività ed indipendenza, richiesti dal D.Lgs. n. 39 del 2010, art. 10, per l'esercizio dell'attività di revisore contabile, **nel concetto di "società" che non può intrattenere con il revisore legale relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette (aventi ad oggetto la prestazione di servizi anche diversi dalla revisione) rientra, a pieno titolo, anche l'organo societario del collegio sindacale.** Si tratta, infatti, di un organo facente parte della c.d. governance della società, il quale concorre alla formazione dell'iter decisionale della medesima, sia partecipando alle assemblee dei soci che ai consigli di amministrazione, sia svolgendo, a norma dell'art. 2403 c.c., l'attività di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto del principio di corretta amministrazione ed anche sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul corretto funzionamento».

Di conseguenza, il revisore non può intrattenere rapporti professionali con membri del collegio sindacale.

CASISTICA GIURISPRUDENZIALE: REVISORI

Cassazione penale, 30 novembre 2023, n. 47900 (segue)

Fattispecie: La vicenda in esame ha a oggetto l'impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Milano con la quale è stata confermata la condanna di tre imputati per concorso nel delitto di bancarotta impropria da reato societario a seguito del fallimento di una società per azioni.

La Corte Suprema, nel richiamare la posizione di autorevole dottrina, avverte che, nel delineare le fattispecie di bancarotta impropria il legislatore ha inteso rafforzare l'imposizione di particolari doveri, correlati a penetranti poteri, posti dalla normativa civilistica a carico di determinati soggetti per la tutela dell'impresa individuale o della società, dei soci e dei creditori sociali. In questa prospettiva ha tenuto conto della somma dei poteri che si concentrano nell'organo interno di gestione (che governa i meccanismi societari, è informato delle notizie più riservate, ha accesso alle fonti di finanziamento, domina le attività patrimoniali, effettua le scelte operative, ecc.) e in quello, sempre interno, di controllo (eletto dalla stessa maggioranza assembleare che esprime gli amministratori, vale a dire i soggetti la cui attività è assoggettata al controllo).

CASISTICA GIURISPRUDENZIALE: REVISORI

Cassazione penale, 30 novembre 2023, n. 47900

A tutto ciò il revisore, figura esterna agli organi societari, rimane estraneo, soprattutto nel sistema precedente alla riforma del 2010. Conclude la Corte il proprio ragionamento osservando che ciò non esclude che il revisore possa fornire il proprio apporto all'autore qualificato nella commissione del reato di falso in bilancio (ad esempio assicurando allo stesso una relazione positiva) e, conseguentemente, di quello di bancarotta societaria; tuttavia si tratta di concorso che passa attraverso le ordinarie forme di cui all'art. 110 c.p. e non attraverso una non consentita combinazione di altre norme incriminatrici, foriera di inammissibili scorciatoie probatorie.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma

AI CONFINI DELLA
RESPONSABILITÀ
CIVILE: REVISORI E
SINDACI **CASISTICA**
GIURISPRUDENZIAL
E

COLLEGIO SINDACALE

- Corte di Cassazione, 19 maggio 2022, n. 16276
- Corte di Cassazione, 10 ottobre 2022, n. 29406
- Corte di Cassazione, 24 gennaio 2024, n. 2350
- Corte di Appello di Bologna, 26 febbraio 2024 n. 402
- Tribunale di Roma, 22 gennaio 2024, n. 1783
- Tribunale di Roma, 17 gennaio 2023, n. 791
- Tribunale di Milano, 30 maggio 2023, n. 4467
- Tribunale di Milano, 4 agosto 2023, n. 6685
- Tribunale di Milano, 9 ottobre 2023, n. 7822
- Tribunale di Milano, 12 ottobre 2023, n. 7973



CASISTICA GIURISPRUDENZIALE: COLLEGIO SINDACALE

Corte di Cassazione, 19 maggio 2022, n. 16276 (segue)

«In pillole»

La responsabilità non viene attenuata quando la società sia complessa e esistano funzioni di controllo interno e risponde ciascun componente del collegio.

Il dovere di vigilanza si estende al merito della gestione (si trattava di una Banca).

Configura violazione dell'art. 2399, co. 1, lett. c, c.c., coloro che siano legati alla Banca "da altri rapporti patrimoniali che ne compromettano l'indipendenza»

Tutto il Collegio sindacale era chiamato a vigilare sulle attività dell'istituto di credito. Nello specifico, l'illecito è difatti - riconducibile alle **modalità con cui il Collegio dei sindaci hanno omesso di esercitare le funzioni di controllo**, essendo l'attività dell'organo collegiale imputabile in capo a ciascun componente in mancanza di prova che i singoli si fossero diligentemente attivati nell'assolvimento dei propri doveri con riferimento ai singoli settori dell'attività bancaria in cui si erano manifestate criticità, in modo da prevenire la commissione delle gravi violazioni emerse in sede ispettiva»

CASISTICA GIURISPRUDENZIALE: COLLEGIO SINDACALE

Corte di Cassazione, 19 maggio 2022, n. 16276 (seque)

«la complessa articolazione della struttura organizzativa di una società di investimenti non può comportare l'esclusione od anche il semplice affievolimento del potere-dovere di controllo riconducibile a ciascuno dei componenti del collegio sindacale, i quali, in caso di accertate carenze delle procedure aziendali predisposte per la corretta gestione societaria, sono sanzionabili a titolo di concorso omissivo "quoad functione", gravando sui sindaci, da un lato, l'obbligo di vigilanza - in funzione non soltanto della salvaguardia degli interessi degli azionisti nei confronti di atti di abuso di gestione da parte degli amministratori, ma anche della verifica dell' adeguatezza delle metodologie finalizzate al controllo interno della società di investimenti, [...] non potendosi addurre quale esimente la mancata informazione dei sindaci da parte degli amministratori, potendo gli stessi avvalersi della vasta gamma di strumenti informativi ed istruttori, prevista dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 149 (Cass. n. 5357/2018)».

«il contenuto degli obblighi e dei doveri incombenti sui componenti del collegio sindacale, richiamati anche dal Regolamento congiunto Consob/Banca d'Italia del 29/10/2007, esclude che possa ritenersi attenuato l'obbligo di diligenza del collegio sindacale **in caso di funzioni aziendali di controllo interno**, le quali, proprio ai sensi dell'art.10 del citato Regolamento hanno una funzione di ausilio e di supporto per il collegio sindacale»

«Sussiste indubbiamente la responsabilità dei sindaci ove omettano (o esplichino in modo inadeguato) il controllo sull'attività sociale, poiché il dovere di vigilanza sancito dall'art. 2403 c.c., non è circoscritto all'operato degli amministratori, ma attiene **al regolare svolgimento dell'intera gestione dell'ente**».



CASISTICA GIURISPRUDENZIALE: COLLEGIO SINDACALE

Corte di Cassazione, 19 maggio 2022, n. 16276

«la complessa articolazione della struttura organizzativa di una società di investimenti non può comportare l'esclusione od anche il semplice affievolimento del potere-dovere di controllo riconducibile a ciascuno dei componenti del collegio sindacale, i quali, in caso di accertate carenze delle procedure aziendali predisposte per la corretta gestione societaria, sono sanzionabili a titolo di concorso omissivo "quoad functione", gravando sui sindaci, da un lato, l'obbligo di vigilanza - in funzione non soltanto della salvaguardia degli interessi degli azionisti nei confronti di atti di abuso di gestione da parte degli amministratori, ma anche della verifica dell' adeguatezza delle metodologie finalizzate al controllo interno della società di investimenti, [...] non potendosi addurre quale esimente la mancata informazione dei sindaci da parte degli amministratori, potendo gli stessi avvalersi della vasta gamma di strumenti informativi ed istruttori, prevista dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 149 (Cass. n. 5357/2018)».

«il contenuto degli obblighi e dei doveri incombenti sui componenti del collegio sindacale, richiamati anche dal Regolamento congiunto Consob/Banca d'Italia del 29/10/2007, esclude che possa ritenersi attenuato l'obbligo di diligenza del collegio sindacale **in caso di funzioni aziendali di controllo interno**, le quali, proprio ai sensi dell'art.10 del citato Regolamento hanno una funzione di ausilio e di supporto per il collegio sindacale»

«Sussiste indubbiamente la responsabilità dei sindaci ove omettano (o esplichino in modo inadeguato) il controllo sull'attività sociale, poiché il dovere di vigilanza sancito dall'art. 2403 c.c., non è circoscritto all'operato degli amministratori, ma attiene **al regolare svolgimento dell'intera gestione dell'ente**».



CASISTICA GIURISPRUDENZIALE: COLLEGIO SINDACALE

Corte di Cassazione, 24 gennaio 2024, n. 2350 (segue)

«I sindaci [...] non esauriscono l'adempimento dei proprio compiti con il mero e burocratico espletamento delle attività specificamente indicate dalla legge avendo, piuttosto, l'obbligo di adottare (ed, anzi, di ricercare lo strumento di volta in volta più consono ed opportuno di reazione, vale a dire) ogni altro atto (del quale il sindaco deve fornire la dimostrazione) che, in relazione alle circostanze del caso (ed, in particolare, degli atti o delle omissioni degli amministratori che, in ipotesi, non siano stati rispettosi della legge, dello statuto o dei principi di corretta amministrazione) fosse utile e necessario ai fini di un'effettiva ed efficace (e non meramente formale) vigilanza sull'amministrazione della società e le relative operazioni gestorie (cfr., al riguardo, Cass. n. 18770 del 2019, in motiv., per cui "l'onere di allegazione e di prova nelle azioni di responsabilità avverso l'organo sindacale si atteggia nel senso che spetta all'attore allegare l'inerzia del sindaco e provare il fatto illecito gestorio, accanto all'esistenza di segnali d'allarme che avrebbero dovuto porre i sindaci sull'avviso; assolto tale onere, l'inerzia del sindaco integra di per sé la responsabilità, restando a carico del medesimo l'onere di provare di non aver avuto nessuna possibilità di attivarsi utilmente, ponendo in essere tutta la gamma di atti, sollecitazioni, richieste, richiami, indagini, sino alle denunce alle autorità civile e penale"».



CASISTICA GIURISPRUDENZIALE: COLLEGIO SINDACALE

Corte di Cassazione, 24 gennaio 2024, n. 2350

«[...] Come questa Corte ha di recente ribadito, infatti, da un lato, solo un più penetrante controllo, attuato mediante attività informative e valutative, a partire dalla richiesta di informazioni o di ispezione ai sensi dell'art. 2403-bis c.c., può dare concreto contenuto all'obbligo di tutela degli essenziali interessi affidati al collegio sindacale, cui non è consentito di rimanere acriticamente legato e dipendente dalle scelte dell'amministratore, quando queste collidano con i doveri imposti dalla legge, avendo, piuttosto, il dovere di individuarle e di segnalarle ad amministratori e soci, non potendo assistere nell'inerzia alle altrui condotte dannose: **senza neppure potersi limitare alla richiesta di chiarimenti all'organo gestorio ma dovendosi spingere a pretendere dal medesimo le cd. azioni correttive necessarie**. Così come, dall'altro lato, il sindaco dovrà fare ricorso agli altri strumenti previsti dall'ordinamento, come i reiterati inviti a desistere dall'attività dannosa, la convocazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2406 c.c. (ove omessa dagli amministratori, o per la segnalazione all'assemblea delle irregolarità di gestione riscontrate, dunque anche ex artt. 2446 e 2447 c.c.), il ricorso al tribunale per la riduzione del capitale per perdite (ai sensi di tali disposizioni), i solleciti alla revoca delle deliberazioni assembleari o sindacali illegittime, l'impugnazione delle deliberazioni viziate, il ricorso al tribunale per la nomina dei liquidatori ex art. 2487 c.c., la denuncia (ove proponibile) al tribunale ex art. 2409 c.c. o all'autorità giudiziaria penale ed altre simili iniziative (Cass. n. 18770 del 2019, in motiv.)».



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma

CASISTICA GIURISPRUDENZIALE: COLLEGIO SINDACALE

**Corte di Appello di Bologna, 26 febbraio 2024 n. 402, pubblicata il 4 marzo 2024
(segue)**

Fattispecie: un sindaco ha impugnato una delibera con cui un'Autorità indipendente gli aveva irrogato una sanzione pecuniaria per aver diffuso informazioni false e fuorvianti circa la correttezza delle rilevazioni contabili concernenti i ricavi derivati dalle cessioni di licenze, le scoperte, le relazioni contrattuali e la classificazione delle partecipazioni nelle società del gruppo, idonee a creare nel mercato e tra gli investitori l'affidamento circa la capacità della società di stare sul mercato e di produrre profitti e, quindi, circa il prezzo/valore degli strumenti finanziari negoziati da quest'ultima.

«[...] *alla luce delle allegazioni e deduzioni come sopra svolte dall'Autorità convenuta, deve concludersi che all'odierno opponente è stata ascritta, a norma degli artt. 5 L. n. 689/81 e 187 ter TUF, una responsabilità concorrente nell'illecito amministrativo altrui, la quale, con riferimento tanto all'elemento oggettivo della suddetta fattispecie illecita, quanto al suo profilo soggettivo, **va valutata alla stregua dei medesimi principi regolatori del concorso di persone nell'illecito di natura penale***».



CASISTICA GIURISPRUDENZIALE: COLLEGIO SINDACALE

Corte di Appello di Bologna, 26 febbraio 2024 n. 402, pubblicata il 4 marzo 2024 **(segue)**

«Si tratta di una figura di concorso soggettivo nell'illecito altrui in relazione alla quale, sul piano oggettivo, la conseguente responsabilità è, a tale titolo, configurabile quando venga omessa un'attività che si aveva il dovere di compiere e quando il nesso causale tra la contestata omissione e il comportamento illecito altrui sia positivamente accertato attraverso il criterio controfattuale della c.d. condotta alternativa lecita, ovvero sia individuando l'azione doverosa omessa e verificando, quindi, se e in che misura il compimento di questa avrebbe impedito l'illecito o, comunque, attenuato i suoi effetti».

«[...] occorre, a questo punto, osservare che l'art. 40 c.p., nella parte in cui detta la disciplina dei reati omissivi c.d. impropri, prescrive, come noto, che “non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.

Con particolare riferimento alla posizione di garanzia di cui i Sindaci sono gravati rispetto alle condotte criminose tenute dagli amministratori nella gestione degli affari societari, la norma in commento presuppone proprio l'instaurarsi di un concorso omissivo tra le due figure societarie.

La responsabilità (penale e/o amministrativa) dei Sindaci, a titolo di concorso omissivo con gli amministratori, è configurabile allorché i primi adottino condotte criminose (omissive) in tema di comunicazioni sociali».

CASISTICA GIURISPRUDENZIALE: COLLEGIO SINDACALE
Corte di Appello di Bologna, 26 febbraio 2024 n. 402, pubblicata il 4 marzo 2024
(segue)

*«Più esattamente, al collegio sindacale, **se** [...] **non è affidata la revisione legale**, spetta, in relazione al bilancio di esercizio, lo svolgimento della sola attività di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, essendogli demandato di vigilare sull'osservanza, da parte degli amministratori, delle norme civili sottese alla formazione, controllo, approvazione, deposito e pubblicazione del bilancio di esercizio e di effettuare un controllo sintetico complessivo volto a verificare la corretta redazione del bilancio.*

La verifica della corrispondenza ai dati contabili e la loro valutazione, invece, spetta, più propriamente, al revisore legale. Tra le competenze dei sindaci vanno, però, ricompresi anche il poteredovere di richiedere chiarimenti e informazioni all'organo amministrativo ovvero all'incaricato della revisione legale, ove rilevino fatti o situazioni che incidono sulla rappresentazione in bilancio di operazioni sociali, formulando osservazioni e proposte, mediante una relazione rivolta all'assemblea in sede di approvazione del bilancio di esercizio, ove non abbiano ricevuto (o abbiano ricevuto solo in parte) i predetti chiarimenti».



CASISTICA GIURISPRUDENZIALE: COLLEGIO SINDACALE

Corte di Appello di Bologna, 26 febbraio 2024 n. 402, pubblicata il 4 marzo 2024 (segue)

*«I sindaci, infatti, possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo (art. 2043 bis comma 1), **possono** chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale (art. 2043 bis comma 2 c.c.).*

*Inoltre, in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale **deve** convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte per legge (art. 2406 comma 1 c.c.) e, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, **può** anche convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere (art. 2406 comma 2 c.c.).*

*Infine, se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una più società controllate, i sindaci **possono** pure denunciare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società (art. 2409 commi 1 e 7 c.c.)».*



CASISTICA GIURISPRUDENZIALE: COLLEGIO SINDACALE

**Corte di Appello di Bologna, 26 febbraio 2024 n. 402, pubblicata il 4 marzo 2024
(segue)**

«Tuttavia, pur essendo investiti di doveri e competenze trascendenti il mero controllo formale, la responsabilità dei sindaci, a titolo di concorso (agevolativo) con quella dell'amministratore, non può, in ogni caso, essere desunta solo dalla posizione di garanzia rivestita e dal mancato esercizio dei relativi poteri-doveri di controllo, ma postula il positivo accertamento di elementi di valutazione, quantomeno di natura indiziaria, sintomatici della loro partecipazione all'attività (illecita) degli amministratori, oltre che dell'effettiva incidenza causale dell'omesso esercizio dei doveri di controllo sulla commissione dell'illecito».



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma

CASISTICA GIURISPRUDENZIALE: COLLEGIO SINDACALE

**Corte di Appello di Bologna, 26 febbraio 2024 n. 402, pubblicata il 4 marzo 2024
(segue)**

«Il concorso di un componente del collegio sindacale nell'illecito dell'amministratore di una società, può, dunque, realizzarsi anche attraverso un comportamento omissivo del controllo ad esso riservato, il quale, come precisato dalla Corte di legittimità (v. ad es. Sez. 5, n. 26399 del), alla luce della disciplina codicistica, novellata ed integrata dalla riforma del diritto societario di cui al D.lvo n. 6/2003, non si esaurisce, come detto, in una mera verifica formale, "quasi a ridursi ad un riscontro contabile nell'ambito della documentazione messa a disposizione dagli amministratori, ma comprende il riscontro tra la realtà e la sua rappresentazione (v., ad es., Cass. Sez. 5, n. 14045 del ; Sez. 5, n. 10186/10 del), estendendosi al contenuto della gestione sociale, a tutela non solo dell'interesse dei soci ma anche di quello concorrente dei creditori sociali ed in virtù del potere-dovere dei sindaci di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento della società e delle sue operazioni gestorie, pur non potendo investire, in forma diretta, le scelte imprenditoriali».



CASISTICA GIURISPRUDENZIALE: COLLEGIO SINDACALE

Corte di Appello di Bologna, 26 febbraio 2024 n. 402, pubblicata il 4 marzo 2024

*«Sulla scorta dei principi e delle considerazioni che precedono, la responsabilità dei sindaci, in solido con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, è, per ciò, configurabile **solo quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi afferenti alla loro carica, e, segnatamente, quando sia accertato l'omesso doloso esercizio dei doveri di controllo o, comunque, la dolosa inerzia nell'adozione delle iniziative previste dalla legge per eliminare le irregolarità, il nesso di causalità tra le omissioni e la fattispecie illecita contestata, nonché il dolo, anche eventuale, riferito alla condotta illecita realizzata dagli amministratori**».*

CASISTICA GIURISPRUDENZIALE: COLLEGIO SINDACALE

Tribunale di Roma, 17 gennaio 2023, n. 791 (segue)

Fattispecie: il Tribunale, dichiarando improcedibilità dell'azione ex artt. 2394 e 2407 c.c., ha chiarito gli elementi essenziali affinché possa sussistere una responsabilità in capo al Collegio sindacale.

«[...] il secondo comma dell'art. 2407 c.c. (la cui formulazione, peraltro, è rimasta invariata a seguito della riforma del diritto societario) prescrive che i sindaci sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica».



CASISTICA GIURISPRUDENZIALE: COLLEGIO SINDACALE

Tribunale di Roma, 17 gennaio 2023, n. 791

«In estrema sintesi, la responsabilità dei sindaci presuppone che:

- a) gli amministratori abbiano posto in essere un **comportamento illecito** (cfr., Cassazione civile, sez. I, 09/03/1988, n. 2355, secondo la quale l'accertamento della cui responsabilità è presupposto necessario per la affermazione della responsabilità dei sindaci medesimi, nonché Cassazione civile, sez. I, 09/03/1988, n. 2361);*
- b) da tale comportamento sia derivato un **danno**;*
- c) i sindaci, in violazione degli obblighi imposti a loro carico, **non abbiano vigilato con professionalità e diligenza**;*
- d) sussista una **relazione di causa-effetto** tra la mancata vigilanza dei sindaci o il loro comportamento negligente ed il danno (in particolare, cfr. Cass., sez. I, 08/03/2000, n. 2624).*

Come si vede, la responsabilità dei sindaci, anche nell'ipotesi in cui essa sia concorrente rispetto a quella degli amministratori, non costituisce una responsabilità indiretta, ma una responsabilità per fatto proprio consistente nella violazione del dovere di vigilare diligentemente sull'operato degli amministratori (cfr., in questi termini, Cass., sez. I, 30/07/1980, n. 4891): si tratta, all'evidenza, di una responsabilità per culpa in vigilando».



CASISTICA GIURISPRUDENZIALE: COLLEGIO SINDACALE

Tribunale di Roma, 22 gennaio 2024, n. 1783 (segue)

Fattispecie: nell'ambito di un fallimento, il Tribunale ha escluso la responsabilità del Collegio sindacale, perché le tesi attoree non erano state in grado di allegare la condotta illecita degli amministratori, né il danno, né il nesso causale.

«[...] la responsabilità dei sindaci, anche nell'ipotesi in cui essa sia concorrente rispetto a quella degli amministratori, non costituisce una responsabilità indiretta, ma una responsabilità per fatto proprio consistente nella violazione del dovere di vigilare diligentemente sull'operato degli amministratori (cfr., in questi termini, Cass., sez. I, , n. 4891): si tratta, all'evidenza, di una responsabilità per culpa in vigilando.

*I sindaci rispondono, infatti, non per il fatto in sé che il danno sia stato dagli amministratori cagionato, ma solo in quanto sia configurabile, a loro carico, la violazione di un obbligo inerente alla loro funzione e, in particolare, dell'obbligo di vigilare sull'amministrazione della società con la diligenza richiesta dal primo comma dell'art. 2407 c.c., di denunciare le irregolarità riscontrate e di assumere le iniziative sostitutive o conseguenti. **La responsabilità dei sindaci è, quindi, limitata ai danni derivanti da quegli illeciti che i sindaci avrebbero potuto o dovuto impedire esercitando, in maniera diligente, il loro controllo e, per converso, è esclusa per i danni, derivanti da comportamenti degli amministratori**».*



CASISTICA GIURISPRUDENZIALE: COLLEGIO SINDACALE

Tribunale di Milano, 28 ottobre 2022, n. 8517 (segue)

Fattispecie: nell'ambito di una richiesta di risarcimento danni per atti di mala gestio proposta da una società nei confronti del proprio liquidatore, venivano convenuti in giudizio anche sindaci per aver agito in violazione dei doveri di controllo. Il Tribunale ha dichiarato infondate le domande risarcitorie proposte, ritenendo che parte attrice non avesse allegato e dimostrato i) **l'inerzia dei sindaci rispetto ai propri doveri di controllo**; ii) il correlato **nesso causale** tra la suddetta inerzia e l'evento da associare alla conseguenza pregiudizievole derivante dalla condotta del liquidatore, ovvero come il regolare svolgimento dell'attività di controllo dei sindaci avrebbe potuto impedire o limitare il danno.

«Il dovere di controllo dei sindaci verte sull'amministrazione e sull'operato degli amministratori ed esige di verificare il rispetto, da parte di questi ultimi, sia degli obblighi specificamente imposti dalla legge, sia del generale obbligo di gestire nell'interesse sociale secondo il parametro della diligenza (art. 2403 c.c.). Tuttavia – come noto - il sindaco non risponde in modo automatico per ogni fatto dannoso che amministratori negligenti, pendente societate, abbiano posto in essere, ma solo ove sia possibile affermare che se, in adempimento dei suoi doveri, si fosse attivato utilmente in forza dei poteri di vigilanza, controllo e reazione che l'ordinamento gli conferisce ed alla diligenza che l'ordinamento pretende, il danno sarebbe stato evitato».



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma

CASISTICA GIURISPRUDENZIALE: COLLEGIO SINDACALE

Tribunale di Milano, 28 ottobre 2022, n. 8517

«colui che propone l'azione ex art. 2407 c.c. ha l'onere di allegare specificamente quali doveri sono rimasti inadempiti e quali poteri non sono stati esercitati dai sindaci e di provare il danno ed il nesso di causalità tra quelle omissioni ed il danno, nesso che può ritenersi sussistente “quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica” (art. 2407, comma 2 c.c.) cioè appunto quando, in base ad un ragionamento controfattuale ipotetico, l’attivazione diligente dei poteri indicati lo avrebbe ragionevolmente evitato o limitato.»



CASISTICA GIURISPRUDENZIALE: COLLEGIO SINDACALE

Tribunale di Milano, 4 agosto 2023, n. 6685 (segue)

Fattispecie: a seguito della dichiarazione di fallimento di una holding, vengono addebitate agli ex componenti del Collegio sindacale le seguenti condotte di mala gestione: (i) violazione dell'obbligo di corretta redazione dei bilanci, (ii) prosecuzione dell'attività d'impresa dopo la perdita del capitale sociale, (iii) l'omesso e negligente controllo contabile, (iv).

Sulla responsabilità dei sindaci: «il controllo sindacale deve essere accurato e penetrante, e deve esplicitarsi anche nella richiesta agli amministratori di notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari [...], riguardando qualsiasi aspetto organizzativo, amministrativo e contabile. Si tratta di **controllo non meramente formale, ma coinvolgente anche la legittimità sostanziale dell'intera attività sociale** (non solo dell'operato degli amministratori), con verifica dell'osservanza della legge e dell'atto costitutivo (art. 2403, comma 1 c.c.), **senza però estendersi all'esame dell'opportunità e della convenienza delle singole scelte gestorie**, il cui apprezzamento è riservato alla competenza esclusiva degli amministratori (salvo il caso di scelte gestorie palesemente arbitrarie e irrazionali)».



CASISTICA GIURISPRUDENZIALE: COLLEGIO SINDACALE

Tribunale di Milano, 4 agosto 2023, n. 6685

«La responsabilità dei sindaci, in solido con gli amministratori, ai sensi dell'art 2407, comma 2 c.c., presuppone dunque non solo che i primi non abbiano ottemperato ai doveri di vigilanza inerenti alla loro carica, ma anche l'esistenza di un nesso di causalità tra le violazioni addebitate e il danno accertato, **onde i sindaci possono essere chiamati a rispondere delle perdite patrimoniali della società solo nel caso e nella misura in cui queste ultime siano ad essi (e al loro mancato intervento) direttamente imputabili**».

«[...] Il comportamento dei componenti del collegio deve essere ispirato al dovere di diligenza propria del mandatario ed improntato ai principi di correttezza e buona fede, sicché **l'adempimento dei loro compiti non si esaurisce nell'espletamento meramente burocratico delle attività specificate dalla legge**, essendo necessaria l'adozione dello strumento più consono ed opportuno di reazione all'accertamento di atti gestori non legittimi e dannosi per la società o i terzi, dovendo, in ultima analisi la vigilanza essere attiva ed effettiva e non puramente formale».



CASISTICA GIURISPRUDENZIALE: COLLEGIO SINDACALE

Tribunale di Milano, 9 ottobre 2023, n. 7822

Fattispecie: azione promossa, quanto ai sindaci, ex art. 2395 c.c., da sottoscrittori di un prestito obbligazionario emesso dall'emittente poi poco dopo fallita.

In che momento si colloca il *des a quo dell'azione ex art. 2395 c.c.*?

«il dies a quo si deve collocare, diversamente da quanto affermato dai convenuti, alla data di deposito della sentenza di fallimento, avvenuto il 10 gennaio 2015 (momento nel quali gli attori hanno avuto conoscenza del loro danno cioè della incapacità della società emittente di restituire il prestito obbligazionario stante la sua insolvenza.».

... ma comunque manca il nesso casuale (a causa della natura speculativa dell'investimento).

«[...] gli attori non hanno acquistato le obbligazioni al collocamento ma sul mercato dopo un anno dalla loro emissione (il prestito è stato deliberato il 14.3.2013 e le obbligazioni sono state ammesse alla quotazione il 27.5.2013) e la domanda va rigettata perché la causa del pregiudizio subito dagli attori, perdita derivante dall'investimento, non sta nell'emissione obbligazionaria, bensì nell'acquisto del titolo con un elevato rischio che si è in concreto verificato, rischio che si ritiene che gli investitori attori hanno assunto consapevolmente in considerazione delle informazioni all'epoca dei loro acquisiti del tutto conoscibili.».



CASISTICA GIURISPRUDENZIALE: COLLEGIO SINDACALE

**«appendice»: sulla decorrenza del termine prescrizione ex art. 2394 c.c.
Tribunale di Milano, 30 maggio 2023, n. 4467**

Fattispecie: azione di responsabilità promossa da Fallimento ex art. 146 l.f. contro (anche) ex sindaci.

Quando si colloca il *des a quo dell'azione dei creditori sociali ex art. 2394 c.c.?*

«la prescrizione decorre dal momento in cui i creditori sono oggettivamente in grado di avere percezione dell'insufficienza del patrimonio sociale, per l'inidoneità dell'attivo – raffrontato alle passività – a soddisfare i loro crediti» e «solitamente questo momento viene a coincidere con la pubblicazione a Registro Imprese della dichiarazione di fallimento».

*«tuttavia nel caso di specie, ben prima della dichiarazione di Fallimento (22 febbraio 2013) l'insufficienza patrimoniale di GRUPPO EFFEGI è risultata oggettivamente conoscibile all'esterno della società, addirittura dalla generalità dei terzi e dunque anche dai creditori sociali» (nel caso: arresto dell'AD della società – ancora *in bonis*; notizie a stampa della proposizione da parte della procura di istanza di fallimento; sospensione della quotazione delle azioni da parte di Borsa Italiana).*



CASISTICA GIURISPRUDENZIALE: COLLEGIO SINDACALE

Tribunale di Milano, 12 ottobre 2023, n. 7973

Un caso di esenzione da responsabilità: quando l'attività poi produttiva di danno degli amministratori rientra nella casistica della ordinarietà (sottoscrizione di contratti) oppure quando gli amministratori abbiano agito con dolo.

*«a prescindere dall'ecceppata carenza di prova per mancata produzione della documentazione sottostante, talché l'allegazione attorea si ridurrebbe ad un elenco autoformato - anzitutto non è stato nemmeno dedotto che il Collegio Sindacale abbia assunto **(né dovesse o potesse assumere, non avendone titolo) alcun ruolo nella formalizzazione e nella gestione dei rapporti contrattuali di cui si discute.**».*

*«rientrando peraltro la sottoscrizione dei contratti suddetti nell'oggetto sociale di SCA S.p.a. [la fallita] e **nell'ordinaria attività operativa aziendale, i sindaci ben difficilmente, pur agendo con diligenza, avrebbero potuto avvedersi di anomalie**, peraltro processualmente non allegare e comunque verificarsi solo in fase di esecuzione contrattuale».*

*«la questione dei mancati pagamenti dei **canoni di leasing** delle autovetture, in assenza di particolari indici di allarme – nemmeno allegati da parte attrice – non avrebbero potuto essere utilmente rilevati dai sindaci, **rientrando tale eventualità nel normale rischio imprenditoriale**».*



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma

AI CONFINI DELLA
RESPONSABILITÀ
CIVILE: REVISORI E
SINDACI

NOVITÀ
IN FIERA

- **Proposta di legge del 4 luglio 2023** «*Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale*»;
- **Tribunale di Milano, ordinanza del 6 settembre 2023** (R.G. n. 31185/2023): sospensione del procedimento e trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.
- **Codice della crisi, Esg e assetti organizzativi: le nuove linee guida per i collegi sindacali**

NOVITÀ IN FIERI

Proposta di legge del 4 luglio 2023

La proposta di legge nasce dall'esigenza di prevedere, anche alla luce della più recente versione del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che i componenti dell'organo di controllo debbano essere sanzionati solo per ciò che abbiano effettivamente compiuto od omesso, sulla base di elementi e fatti conoscibili in una prospettiva ex ante e non secondo ricostruzioni ex post, provando la sussistenza e la presenza di condotte specifiche, con una correlazione diretta della quantificazione del danno in sede civilistica.

NOVITÀ IN FIERI

Proposta di legge del 4 luglio 2023 (segue)

La proposta di legge prevede che, al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni:

- per i compensi da 0 a 10.000 euro, un multiplo pari a quindici volte il compenso;
 - per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, un multiplo pari a dodici volte il compenso;
 - per i compensi maggiori di 50.000 euro, un multiplo pari a dieci volte il compenso.
-

NOVITÀ IN FIERI

Proposta di legge del 4 luglio 2023

In particolare, **secondo comma** viene riscritto al fine di introdurre un sistema di limitazione di responsabilità dei sindaci a fronte dell'attuale sistema basato sulla responsabilità solidale dei sindaci per i fatti o le omissioni degli amministratori. Secondo la normativa vigente, i sindaci rispondono solidalmente se il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato conformemente a quanto richiesto dalla carica rivestita. Il nuovo secondo comma, nel ribadire che i sindaci che abbiano agito (o omesso di agire) in violazione dei propri doveri sono responsabili nei confronti della società, dei soci, dei creditori e dei terzi, ne circoscrive tuttavia l'entità ad un multiplo del compenso annuo percepito dal sindaco medesimo.

L'**ultimo comma**, aggiunto dalla proposta in esame, inserisce un termine di prescrizione di 5 anni per esercitare l'azione di responsabilità verso i sindaci, decorrente dal momento del deposito della relazione dei sindaci, allegata al bilancio relativo all'esercizio in cui si è verificato il danno, ai sensi dell'art. 2429 c.c.



NOVITÀ IN FIERI

Testo dell'art. 2407 del Codice civile (vigente e modificato dall'A.C. 1276)

Normativa vigente	A.C. 1276
<i>Responsabilità</i>	<i>Responsabilità</i>
I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.	<i>Identico</i>
Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.	Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata da collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso.
All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.	<i>Identico</i>
	L'azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 relativa all'esercizio in cui si è verificato il danno.

NOVITÀ IN FIERI

Tribunale di Milano, ordinanza del 6 settembre 2023 (segue)

Il Tribunale ha ritenuto *«rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, comma 1, e 24, comma 1, cost. e nei termini di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 15, comma 3, D. Lgs. n. 39 del 2010, nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione delle azioni nei confronti di revisori e società di revisione decorre dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento»*.

NOVITÀ IN FIERI

Tribunale di Milano, ordinanza del 6 settembre 2023 (segue)

Secondo il Tribunale:

«anche a livello europeo, all'attività di revisione è riconosciuta una funzione di tutela di interessi qualificanti l'ordine pubblico economico quali la correttezza delle comunicazioni societarie, la fiducia che il mercato finanziario deve riporre in esse e, più ampiamente, il corretto funzionamento del mercato dei capitali».

«[le] limitazioni di responsabilità del revisore che gli Stati intendano introdurre non dovrebbero «pregiudicare il diritto di una parte lesa di essere adeguatamente risarcita» [...] Tra i sistemi di limitazione della responsabilità del revisore non è menzionato un intervento sulla disciplina della prescrizione del diritto risarcitorio del danneggiato».

«[...] la formulazione concessiva del disposto dell'art. 2393, comma 3 codice civile ha indubbiamente favorito il rifiuto di una sua meccanica interpretazione a contrario ed invece la riconduzione alle norme generali, segnatamente al disposto dell'art. 2935 c.c., del regime di decorrenza, identificando, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione (v. supra), il dies a quo **in quello in cui la società può rappresentarsi il danno ricevuto, esclusa ovviamente la rappresentazione che di esso abbiano gli amministratori danneggiati**».

«Gli stessi parametri interpretativi sono stati applicati alla prescrizione dell'azione sociale verso i sindaci, considerando che l'art. 2407, comma 2, codice civile estende a loro l'applicazione delle norme relative all'azione sociale di responsabilità e, per conseguenza, il relativo regime prescrizione, ferma la pacifica inapplicabilità ad essi della sospensione ex art. 2949 n. 7 c.c.».



NOVITÀ IN FIERI

- «l'art. 15, comma 3 cit. **differenzia irragionevolmente la disciplina di decorrenza del termine di prescrizione delle azioni risarcitorie proponibili ex contractu o ex delicto nei confronti dei revisori** rispetto a quella prevista con riferimento alla prescrizione delle stesse azioni proponibili nei confronti degli amministratori e dei sindaci, **determinando altresì, con ciò, un ostacolo irragionevole all'esercizio dei diritti risarcitori della società, dei soci e dei terzi, compresi i creditori.** »
- *La differenza sta nel fatto che, come detto, nel secondo caso - azioni verso amministratori e sindaci -, in conformità ai principi generali, **il termine decorre dal momento in cui i danneggiati hanno conoscenza del danno subito, momento da valutare secondo criteri obiettivi. Nel primo, invece, il termine decorre dalla data della relazione di revisione, cioè da un termine fisso, identificabile in un comportamento bensì generativo del danno ma in modo per nulla affatto immediato e privo di alcun rapporto con il manifestarsi del danno medesimo**».*
- «Quest'ultimo regime di decorrenza della prescrizione pone un ostacolo effettivo alla tutela dei diritti risarcitori della società, dei soci e dei terzi, poiché determina la rilevanza a fini prescrizionali di un periodo di tempo - quello tra la data della relazione di revisione ed il momento (da valutarsi secondo criteri oggettivi) di conoscenza del danno da parte del danneggiato - in cui al danneggiato stesso non è imputabile alcuna inerzia nell'esercizio del suo diritto.



NOVITÀ IN FIERI

Tribunale di Milano, sentenza 20 febbraio 2023, n. 1290

Eppure la Sez. Imprese pochi mesi or sono non aveva sollevato dubbi affermando che: «l'art. 15, comma 3, del d.lgs. n. 39/2010 trova fondamento nella disciplina comunitaria, ovvero la "Dir 43/06 e Racc CE 5-6-2008 [ed] è il risultato di una scelta del legislatore di equilibrio tra l'esigenza di garantire al danneggiato la possibilità di agire per il pieno ristoro del suo pregiudizio e quella, segnalata anche dalla Racc CE 5-6-2008, di contenere l'eccessiva esposizione del revisore per troppo lungo ed incerto tempo. Il legislatore, dunque, al fine del raggiungimento degli obiettivi delle direttive comunitarie e seguendo le raccomandazioni in materia da parte della Commissione Europea, ha deciso da un lato di lasciare in capo ai revisori la responsabilità senza limiti e in solido con gli amministratori; dall'altro, di rendere tuttavia certo il dies a quo della prescrizione, individuato a partire dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento; nell'esercizio di questa scelta può aver concorso anche la considerazione che spesso il danno non manifestatosi può essere travolto dai bilanci successivi che possono consentire ai danneggiati di agire negli ulteriori 5 anni decorrenti da ciascun bilancio».

«tale scelta, coerente con gli obiettivi della legislazione comunitaria, non [appare] irragionevole né eccessivamente limitativa dei diritti dei danneggiati" (ibid.). E ciò perché "la specificità della materia del controllo esterno da parte del revisore giustifica la scelta del legislatore di discostarsi dal principio generale ex art 2935 c.c. che vuole che la prescrizione decorra da quando il diritto può esser fatto valere mantenendo, da un lato, la totale responsabilità del revisore in solido con gli organi sociali della società soggetta a revisione (amministratori) predisponendo tuttavia un limite di esposizione temporale che garantisca al revisore di non rimanere esposto sostanzialmente per un periodo di tempo indefinito al rischio di chiamate in corresponsabilità nei confronti di soggetti la cui individuazione ex ante è praticamente impossibile»

NOVITÀ IN FIERI

Al convegno del 28 settembre 2023, organizzato dal CNDCEC e Assogestioni, è stato presentato il restyling delle Norme di comportamento, unitamente a quelle riguardanti i sindaci di società non quotate.

Rispetto alla versione del 2018, si sottolinea l'importanza:

- della **vigilanza richiesta all'organo di controllo sulla predisposizione della dichiarazione non finanziaria** (D.Lgs 254/2016), ovvero a tutto ciò che gravita nel mondo Esg;
- delle novità introdotte dal **Codice della crisi relativamente ai controlli (più penetranti) delle procedure**;
- degli **assetti organizzativi della società, utili anche a rilevare tempestivamente i segnali che possano far emergere significativi dubbi sulla capacità dell'impresa di continuare a operare nella prospettiva della continuità**.

Si enfatizzano la rilevanza dell'ordinaria collaborazione e il continuo scambio di informazioni con le funzioni aziendali che assolvono specifici compiti di controllo interno, con i comitati endoconsiliari e, in particolare, con il comitato controllo e rischi, quando esistente.



AI CONFINI DELLA
RESPONSABILITÀ
CIVILE: REVISORI E
SINDACI

GLI
INTERVENTI
DELLE
AUTORITÀ
DI
VIGILANZA

Dal 2019 ad oggi **23** delibere della Consob hanno previsto l'applicazione di sanzioni amministrative in materia di revisione legale dei conti:

- ben **9** concernevano violazioni dell'art. 9 del d.lgs. n. 39/2010
- **6** riguardavano violazioni di ISA 200 in materia di scetticismo
- **4** attenevano a violazioni di ISA 240 in materia di frodi



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma

NOVITÀ IN FIERI

Delibera Consob del 24 novembre 2021

Verso la chiusura dell'esercizio 2018 e poco prima che le sue azioni venissero ammesse alla negoziazione sull'Alternative Investment Market Italia, la società revisionata realizzava una scissione inversa parziale attraverso uno scorporo di parte del proprio patrimonio a beneficio di una controllata, le cui quote venivano ripartite tra i soci della prima. Nell'ambito di tale operazione con parte correlata, i soci della controllante **emettevano per un ammontare consistente assegni bancari a titolo di finanziamento soci**, i quali venivano ricompresi sotto la voce "Cassa e altre disponibilità liquide" nel bilancio d'esercizio al 31.12.2018. Nonostante alla data di emissione della sua opinione gli assegni non fossero stati ancora incassati, nella sua relazione il revisore non aveva espresso alcun rilievo in merito.

La Consob ha accertato la violazione da parte della società di revisione e del partner responsabile dei lavori dell'art. 9 del d.lgs. n. 39/2010, **dal momento che un adeguato livello di scetticismo professionale avrebbe dovuto indurre il revisore ad indagare con approccio dubitativo le ragioni del mancato incasso degli assegni**, che, in presenza di un simile conflitto d'interessi, non poteva essere liquidato come mera scelta gestionale da parte degli amministratori.

NOVITÀ IN FIERI

Delibera Consob del 16 marzo 2022

Anche in questo caso Consob ha sanzionato la società di revisione ed il partner responsabile del lavoro di revisione. Lo scetticismo professionale, quale regola da rispettare, è stato ritenuto non adeguatamente presidiato poiché il revisore non ha proceduto ad una verifica sufficientemente critica delle informazioni fornite dalla direzione del soggetto auditato relative **all'esistenza e alla proprietà di componenti rilevanti della voce di bilancio "Partecipazioni in imprese controllate"**, fra l'altro non accertando l'emersione di illegittimi atti di disposizione di tali partecipazioni.

NOVITÀ *IN FIERI*

Delibera Consob del 6 luglio 2022

Consob ha sanzionato la società di revisione e il partner responsabile dei lavori, ritenendo che l'approccio di revisione fosse carente nell'identificazione e nella valutazione di errori significativi, rilevanti in termine di frodi commesse dalla dirigenza del soggetto auditato. In particolare Consob ha ritenuto che il revisore **non avesse esercitato adeguatamente lo scetticismo professionale con riferimento a varie stime fornite dalla direzione riguardanti il fair value, la riduzione di valore delle attività, gli accantonamenti, i flussi di cassa futuri e, in definitiva, la capacità del soggetto revisionato di permanere come entità in funzionamento.**

NOVITÀ IN FIERI

Delibera Consob del 22 dicembre 2022

Consob ha sanzionato la società di revisione affermando che *«gli effetti sulla corretta informazione al mercato sono individuabili **nella mancata messa a disposizione degli stakeholder (utilizzatori dell'informativa di bilancio) di un quadro informativo sull'andamento finanziario e patrimoniale che tenesse conto delle criticità emerse, non adeguatamente valorizzate dal Revisore nello svolgimento della sua attività**»*.

GRAZIE DELLA VOSTRA
ATTENZIONE!



Avv. Massimo Longo
Studio Benessia-Jorio
20122 Milano – via Visconti di Modrone, 1
Telefono +39.02.77807411 – Fax +39.02.795358
www.benessia-jorio.it
massimo.longo@benessia-jorio.it
